



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 324 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 18/06/2010

Oggetto: PROGRAMMA D'INTERVENTO UNITARIO DI EDIFICIO ARTIGIANALE CON UFFICI DA REALIZZARSI IN VIA VILLANOVA NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO. FORMULAZIONE PARERE SISMICO E VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| TRESPIDI MASSIMO | PRESIDENTE DELLA PROVINCIA | Presente |
| PARMA MAURIZIO | VICE PRESIDENTE | Presente |
| ALLEGRI DAVIDE | ASSESSORE | Presente |
| BARBIERI PATRIZIA | ASSESSORE | Presente |
| BURSI SERGIO | ASSESSORE | Presente |
| GALLINI PIERPAOLO | ASSESSORE | Presente |
| PAPARO ANDREA | ASSESSORE | Presente |
| PASSONI PAOLO | ASSESSORE | Assente |
| POZZI FILIPPO | ASSESSORE | Presente |

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito.

Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Programma d'intervento unitario di edificio artigianale con uffici da realizzarsi in Via Villanova nel Comune di San Pietro in Cerro. Formulazione parere sismico e verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota n. 1116 del 13/04/2010 (prot. prov.le n. 31269 del 20/04/2010) il Comune di San Pietro in Cerro ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnici relativi al Programma d'intervento unitario di edificio artigianale con uffici da realizzarsi in Via Villanova, presentato dalla ditta "GIMAC s.r.l.", per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e per l'acquisizione del parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008;
- il programma di intervento unitario, così come disciplinato dall'art. 4 del P.R.G. del Comune di San Pietro in Cerro, è una modalità attuativa delle previsioni urbanistiche, applicabile alle zone di nuova edificazione, così come individuate dal Piano, di modesta estensione e direttamente servite dalla rete infrastrutturale esistente;
- come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con la succitata nota del 13/04/2010, il Comune di San Pietro in Cerro ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (in atti) trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 13/05/2010 (prot. prov.le n. 38771 del 17/05/2010) che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 18/05/2010 (prot. prov.le n. 40840 del 25/05/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS;
- del parere (in atti), trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 24/05/2010 (prot. prov.le n. 41025 del 25/05/2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 26/05/2010 (prot. prov.le n. 42195 del 28/05/2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, formula una valutazione di non assoggettabilità della variante alla procedura di VAS con alcune osservazioni e prescrizioni riguardanti, in particolare, la protezione dei residenti dal rumore, l'esclusione di attività insalubri e di quelle emmissive, segnalando altresì la necessità di soluzioni idonee a garantire la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti;

Dato atto che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di San Pietro in Cerro è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto il Programma d'intervento unitario di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- il termine di 90 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del Programma d'intervento scade il 26/08/2010, tenuto conto che l'ultimo parere acquisito da parte delle Autorità ambientali coinvolte nel procedimento è quello dell'Azienda U.S.L., pervenuto in data 28/05/2010 (n. 42195 di prot. prov.le);

- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" cui si rinvia per quanto non richiamato espressamente nel presente provvedimento;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di non assoggettabilità del Programma d'intervento unitario in argomento alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - dovrà essere acquisito, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, il nulla osta idraulico per il recapito delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e che, per la realizzazione di eventuali opere di laminazione, dovranno essere individuate soluzioni progettuali che evitino fenomeni di ristagno e paludamento.
 - in sede d'installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai coni visivi principali.
 - le nuove costruzioni devono porsi in rapporto d'aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologiche-architettoniche degli edifici presenti.
 - ai fini della tutela del sistema di pianura è necessario assicurare tutte quelle opere di mitigazione atte al miglior inserimento degli edifici.
 - un eventuale cambio di destinazione d'uso e/o l'eventuale insediamento di attività produttive diverse rispetto a quanto previsto dal Programma d'intervento unitario nell'area di cui trattasi, dovrà essere subordinato a preventiva valutazione della compatibilità dell'attività stessa con le vicine zone residenziali, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo olfattivo e rumore.
 - i percorsi esterni ed interni dovranno essere separati per mezzi di trasporto e pedoni, adeguatamente segnalati ed illuminati, evitando intersezioni pericolose.
- in merito al parere sismico, la Relazione istruttoria conclude con una valutazione favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, del Programma d'intervento unitario di edificio artigianale con uffici, presentato dalla ditta "GIMAC s.r.l.", da realizzarsi in Via Villanova nel Comune di San Pietro in Cerro;
2. di esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA, AUSL, Autorità d'Ambito di Piacenza e Consorzio di Bonifica di Piacenza e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità del Programma d'intervento unitario in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, a condizione che vengano rispettate le modalità

d'intervento previste negli elaborati tecnici di Piano e con l'osservanza di tutte le condizioni già definite nel Rapporto preliminare di cui al precedente punto 1., nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere acquisito, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, il nulla osta idraulico per il recapito delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale e che, per la realizzazione di eventuali opere di laminazione, dovranno essere individuate soluzioni progettuali che evitino fenomeni di ristagno e paludamento.
 - in sede d'installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai convisivi principali.
 - le nuove costruzioni devono porsi in rapporto d'aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologiche-architettoniche degli edifici presenti.
 - ai fini della tutela del sistema di pianura è necessario assicurare tutte quelle opere di mitigazione atte al miglior inserimento degli edifici.
 - un eventuale cambio di destinazione d'uso e/o l'eventuale insediamento di attività produttive diverse rispetto a quanto previsto dal Programma d'intervento unitario nell'area di cui trattasi, dovrà essere subordinato a preventiva valutazione della compatibilità dell'attività stessa con le vicine zone residenziali, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo olfattivo e rumore.
 - i percorsi esterni ed interni dovranno essere separati per mezzi di trasporto e pedoni, adeguatamente segnalati ed illuminati, evitando intersezioni pericolose.
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
 4. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di San Pietro in Cerro;
 6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO